



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(Provincia di Chieti)
Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino (CH)

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

C.F. 00094240694



CCDI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

Art.1 – Composizione delle delegazioni

1. La composizione della delegazione di parte datoriale risulta definita secondo quanto previsto dall'art. 34 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. La delegazione di parte sindacale è individuata secondo quanto previsto ai sensi dell'art.7, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 (già art.10, comma 2, del CCNL 1 aprile 1999).

Art. 2 – Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito indicato come CCDI economico), si applica a tutto il personale dell'ente con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo normativo 14.01.2019.
2. Il presente CCDI economico concerne l'anno 2022 ma, ai sensi dell'art.8, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018 (già art.4, comma 4, del CCNL 22 gennaio 2004), esso conserva comunque la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo.
3. Gli effetti del presente CCDI economico decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione, salve diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

Art. 3 – Risorse disponibili

1. Con determinazioni del Settore Servizi Finanziari n. 17 r.g. 171 del 09.06.2022 e successive rettifiche n. 25 r.g. 262 del 23.8.2022 e n. 27 r.g. 300 del 16.9.2022, sulla base di quanto previsto sia dalle vigenti disposizioni contrattuali e legislative che dall'atto di indirizzo emanato dalla giunta con deliberazione n. 16 del 28.03.2021, ha quantificato in **€ 138.063,37** l'ammontare provvisorio del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2022, il quale risulta così composto:

- risorse stabili € 108.788,59;
- risorse variabili € 37.868,78;
- fondo lavoro straordinario € 6.046,00;
- decurtazioni di legge € 14.640,00.

2. Gli incentivi per funzioni tecniche (importo previsto € 30.000,00) sono ricompresi all'interno delle risorse variabili (totale € 37.868,78).

Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili

1. L'ammontare delle risorse stabili verrà utilizzato prioritariamente per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - indennità di comparto (quota a carico delle risorse decentrate stabili) pari ad euro 8.218,08;
 - progressioni economiche orizzontali, per un importo stimato per il 2022, pari ad euro 7.840,00.
2. Le risorse che residueranno andranno ad incrementare la disponibilità delle risorse variabili e verranno utilizzate per il finanziamento degli altri istituti.
3. Le risorse che non troveranno copertura nell'istituto della PEO verranno poste in detrazione dell'Istituto della Performance.

Art. 5 – Indennità di comparto

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.33 del CCNL 22 gennaio 2004.

2. La quota dell'indennità che, ai sensi della tabella D allegata al CCNL 22 gennaio 2004 graverà nell'anno 2022 sulle risorse stabili, è stimata in € 8.218,08.

Art. 6 – Progressione economica orizzontale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.10 del CCDI normativo.
2. Nell'anno 2022 è prevista l'attribuzione di PEO al personale avente diritto a seguito della procedura prevista dal citato articolo.
3. L'importo afferente le PEO consolidate ammontano a complessivi € 35.163,57.

Art. 7 – Utilizzo delle risorse variabili

1. L'ammontare delle risorse variabili, a cui va aggiunta l'eventuale disponibilità residuale derivante sia dalle risorse stabili che dal fondo per il lavoro straordinario, verrà utilizzato per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - premi incentivanti la performance;
 - indennità di servizio esterno;
 - indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies commi 1 e 2;
 - indennità di funzione di cui all'art. 56 sexies;
 - indennità per servizio esterno di cui all'art. 56 quinquies;
 - indennità di reperibilità;
 - indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale;
 - incentivi per funzioni tecniche;
 - maneggio valori;
 - indennità di rischio.
2. In relazione a quanto previsto dall'art.67, comma 3, lettera h), e comma 4 del CCNL 21 maggio 2018, le parti danno atto che, l'ammontare delle risorse variabili, ricomprende l'incremento ex art.15, comma 2, del CCNL 1 aprile 1999 (1,20% del monte salari riferito al 1997 pari ad euro 655.731,38) in quanto destinato a finanziare la parte variabile del fondo per euro 7.868,78.

Art. 8 – Premi incentivanti la performance

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.9 del vigente CCDI normativo e dal sistema di misurazione e valutazione della performance del personale adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 13.12.2018, integrato con delibera di G.C. n. 18 del 01.03.2021.
2. La spesa per l'erogazione degli incentivi è determinata in € 20.745,72.
3. Tale importo, la cui entità è coerente con la prescrizione contenuta nell'art.68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, sarà automaticamente incrementato con le eventuali economie risultanti dalle risorse stanziare in via previsionale per gli altri istituti, ad esclusione di quelle destinate all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e dei compensi Istat. Salvo quanto indica al precedente art. 4 comma 3.
4. Il complessivo stanziamento disponibile potrà essere attribuito al personale solo a seguito della validazione, da parte dell'OIV, della relazione sulla performance ex art.10, comma 1, lettera b), del D.lgs. n.150/2009.

Art. 9 – Indennità correlate alle condizioni di lavoro

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.11 del CCDI normativo.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità, destinata a remunerare lo svolgimento sia delle attività implicanti il maneggio di valori che di quelle esposte a rischi, è stimata in € 2.400,00.

Art. 10 – Indennità di servizio esterno

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.12 del CCDI normativo.

2. La spesa per l'erogazione dell'indennità, destinata a remunerare lo svolgimento dei servizi esterni di vigilanza da parte del personale di Polizia Locale, è stimata in € 1.000,00, erogata a partire dalla sottoscrizione del verbale di accordo del 19/09/2022.

Art. 11 - Compenso per specifiche responsabilità

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.13 del CCDI normativo.
2. La spesa per l'erogazione del compenso in parola è stimata in € 12.850,00.

Art. 12 – Indennità di funzione

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.30 del CCDI normativo.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità, destinata a remunerare l'esercizio di compiti di responsabilità da parte del personale di Polizia Locale, è stimata in € 2.000,00.

Art. 13 – Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina stabilita dall'art.24, comma 1, del CCNL 14 settembre 2000, come sostituito dall'art.14, comma 1, del CCNL 5 ottobre 2001, richiamata dall'art.8, comma 1, del CCDI normativo.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 2.800,00.

Art. 14 – Incentivi per funzioni tecniche

1. L'istituto trova applicazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art.14 del CCDI normativo, secondo la disciplina stabilita dal regolamento comunale adottato ai sensi del previgente art.93, comma 7-bis, del D.lgs. n.163/2006 (sino al 18.04.2016), ovvero dal regolamento comunale adottato ai sensi dell'art.113 del D.lgs. n.50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11.04.2019.
2. La spesa per l'erogazione dell'incentivo in parola, a valere sulle risorse decentrate variabili appositamente vincolate, è stimata in € 30.000,00.

Art. 15 – Compensi Istat

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.70-ter del CCNL 21 maggio 2018.
2. La spesa per l'erogazione del compenso in parola, per il 2022, non è prevista.

Art. 16 – Indennità di reperibilità

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.16 del CCDI normativo.
3. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 1.000,00 erogata a partire dalla sottoscrizione del verbale di accordo del 19/09/2022.

Art. 17 – Compensi per lavoro straordinario

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.26 del CCDI normativo.
2. La spesa per l'erogazione del compenso in parola è fissata in € 6.046,00.
3. L'importo inizialmente previsto pari ad € 14.046,00 è stato ridotto di € 8.000,00, come risulta dal verbale del 19.9.2022, ai sensi dell'art. 67 c.2 lettera g) del CCNL del 21/05/2018.
4. Coerentemente con le prescrizioni recate dall'art. 67, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, gli eventuali risparmi accertati a consuntivo confluiscono nel fondo dell'anno successivo.

Art. 18 – Clausole finali e di rinvio

1. Entro il mese di dicembre 2022 le parti si incontreranno ai fini di verificare lo stato di attuazione del presente CCDI economico.
2. Per quanto non previsto dal presente CCDI economico si fa rinvio al CCDI normativo sottoscritto in data 14/01/2019, nonché alle specifiche disposizioni previste in materia dai CCNL del comparto Funzioni Locali e dalle leggi nel tempo vigenti.

3. Preso atto di quanto recato dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 e dal successivo DPCM del 17 marzo 2020, secondo cui *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*, le parti sin d'ora convengono che eventuali risorse aggiuntive determinatesi a seguito dell'adeguamento previsto dalla normativa precedentemente richiamata, vengano destinate al finanziamento dell'istituto di cui all'art. 8 (*“Premi incentivanti la performance”*).
4. Circa le Risorse art. 67, comma 3, lettera h), CCNL 21.05.2018 (risorse ex art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999) ai sensi del comma 4 del medesimo art.67, in sede di contrattazione integrativa le parti hanno previsto per l'annualità 2022 l'inserimento nella parte Variabile del Fondo di euro 7.868,78, nella misura massima su base annua dell'1,20% del monte salari riferito all'anno 1997 (pari ad euro 655.731,38).
5. Le parti, in ogni caso, si riservano di riaprire il confronto qualora dovessero emergere nuove esigenze, ovvero dovessero intervenire mutamenti nel quadro di riferimento delle clausole definite nel presente CCDI economico.

Contratto stipulato il 31.10.2022 a seguito delibera G.C. n. 16/2022

Il presidente della delegazione di parte datoriale

Segretario comunale dott.ssa Antonella Marra

I componenti della delegazione di parte datoriale

Ing. Corrado Veri (Responsabile Settore Tecnico)

Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra (Responsabile Servizi Finanziari) Arch.

Antonino Romagnoli (Responsabile Programmazione Urbanistica)

I componenti della delegazione di parte sindacale

Gasbarro Carmine (CGIL FP)

Dott. Francesco Battistella (CISL FP)

Davide Farina e Dott. Massimiliano Perretti (UIL FPL)

Bernabeo Bernardo (CSA RAL)

RSU

Sig.ra Francesca Caporale

Sig. Nicola Tinaro

Sig. Giuliente Guerrino

Sig. Ettore Moretti